


Click to prove
you're human



Deposito incontrollato di rifiuti

Controlli intensificati a Romano contro l'abbandono illecito: 70 servizi in quattro mesi, 38 multe e 5 denunce. Il sindaco: “Serve il senso civico di tutti”. Una lotta costante contro l’inciviltà
Il Distretto della Polizia Locale di Romano ha rafforzato, dall’inizio del 2025, le attività di controllo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Si tratta di un’azione che rientra nelle politiche ambientali dell’Amministrazione comunale, finalizzate alla tutela del territorio, al rispetto del decoro urbano e alla salvaguardia dell’ambiente. Nei primi quattro mesi dell’anno, il Nucleo Specialistico ha effettuato 70 servizi mirati contro il degrado ambientale, portando all’accertamento di 38 sanzioni amministrative e a 5 denunce penali. Un’azione sistematica e capillare che sta dando i suoi frutti, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e al supporto dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio. Rifiuti su 2.000 metri cubi, titolare denunciato
Uno dei casi più significativi si è verificato nel mese di aprile, quando durante un normale pattugliamento, gli agenti del Nucleo Ambientale NAAEBA hanno scoperto un enorme deposito incontrollato di rifiuti in un piazzale di un capannone edile. Imballaggi, piccoli elettrodomestici, plastica, legno, ferro e scarti da cantiere erano accatastati su oltre 2.000 metri cubi di superficie. Il titolare dell’azienda è stato identificato e denunciato per “deposito incontrollato di rifiuti”. In virtù della non pericolosità dei materiali, è stato evitato il procedimento penale, a patto che provveda alla completa bonifica dell’area, allo smaltimento regolare e al pagamento di una sanzione di 6.500 euro, con l’obbligo di invio dei formulari al DPL-BBOR. Segnalazioni dei cittadini decisive per le indagini
Grazie alla collaborazione della cittadinanza, nuovi casi di abbandono illecito sono stati individuati e sanzionati. Nella prima settimana di maggio, cinque sacchi di rifiuti sono stati ritrovati in un’area boscata. Le indagini hanno permesso di risalire a una donna di nazionalità albanese, denunciata in stato di libertà. Anche in questo caso, le condizioni per evitare il giudizio penale sono state la rimozione dei rifiuti, lo smaltimento regolare e una sanzione da 2.500 euro. In un altro episodio recente, una donna di origine asiatica è stata sanzionata con 50 euro per aver lasciato dei rifiuti nei pressi del cimitero, vicino al contenitore degli abiti usati. Identificata grazie alle immagini della videosorveglianza, è stata obbligata a riportare a casa i materiali per smaltirli secondo le modalità previste dal regolamento comunale. “Il nostro impegno per contrastare queste pratiche illecite procederà incessantemente. - ha detto il sindaco Gianfranco Gafforelli - Invito ogni cittadino a rispettare le regole e a contribuire alla bellezza e pulizia della nostra città. Solo con il senso civico di tutti possiamo rendere Romano un luogo migliore per vivere”. In caso di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti in un terreno o in un’area è alquanto complicato individuare il soggetto cui compete di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti. La giurisprudenza amministrativa, ogni qualvolta è stata chiamata a dirimere controversie concernenti l’abbandono di rifiuti, ha da sempre espresso un principio chiave: la tutela dell’ambiente apprestata dall’ordinamento giuridico impone un obbligo di ripristino dei luoghi al fine di scongiurare che l’evento dannoso possa arrecare un pregiudizio serio ed irreparabile all’ambiente, oltre che alle generazioni future. In precedenza, ci siamo occupati di come l’ordinamento giuridico si preoccupi di tutelare il cd. “diritto ad un ambiente salubre” (qui il link per una consultazione integrale della notizia) in un’ottica di prospettiva di crescita economica e sociale dell’uomo in generale. Nel caso che qui affrontiamo, invece, torniamo a discutere del tema delle responsabilità proprie allorquando su di un’area privata (l’esatta qualificazione del sito non varia anche qualora il bene sia pubblico) viene riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati o depositati illecitamente. In questi casi, solitamente, l’Autorità preposta alla vigilanza è tenuta ad emanare un ordine di ripristino mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti: nel caso esaminato, l’ordine è emesso da parte del Sindaco del Comune ove insiste l’area in forza dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, d.lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Competenze della provincia” trattandosi di un esempio classico di emergenza sanitaria o di igiene pubblica in relazione “all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente”. I destinatari di tale ordine, solitamente, sono quei soggetti che risultano titolari di diritti reali di godimento dei beni ove l’abbandono o il deposito si è verificato, salvo il caso in cui il trasgressore sia prontamente individuato (caso ancora diverso è quello della società che esercita l’attività pericolosa, dichiarata fallita, di cui abbiamo parlato in questa news). Orbene, nel caso esaminato l’ordinanza individuava quali soggetti obbligati alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti, sia i comproprietari del terreno, sia il gestore della rete elettrica, quale titolare di una servitù di elettrodotto. A fronte dell’ordinanza sindacale, le parti insorgevano innanzi al Giudice amministrativo, reclamando l’illegittimità dell’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti per diversi ordini di motivi, di cui: uno concernente il difetto di partecipazione dei soggetti interessati nel corso dell’istruttoria, i quali eccepivano la violazione del principio del contraddittorio desumibile dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l’accertamento di eventuali responsabilità derivanti dall’abbandono dei rifiuti; un altro il difetto di istruttoria poichè, a ragion del gestore della rete, esso era da ritenersi estraneo agli addebiti mossi dall’Ente civico. Il giudice amministrativo, previo richiamo della normativa di settore, ha ritenuto fondato il ricorso, annullando di conseguenza gli atti e provvedimenti impugnati. Occorre osservare che l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina il divieto di abbandono dei rifiuti, stabilendo in termini generali che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” e, specificatamente, che “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, il decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Dal dato testuale della disposizione emerge che: alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti: in via solidale è tenuto il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo ha acclarato che “Si deve ... censurare l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti”. Dunque, secondo la prospettiva del Tar pugliese, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti (ed il potere amministrativo esercitato) soggiace a due elementi fondamentali: non è sufficiente, ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento, il presupposto della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione richiede la sussistenza dell’elemento psicologico; è necessario l’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo. L’assenza di tali condizioni determina, nel caso di specie, l’illegittimità dell’ordine di rimozione ove riferito, specificatamente, al gestore della rete elettrica, titolare di un diritto di servitù che si occupa della corretta manutenzione e del funzionamento dell’impianto di trasporto dell’energia. Il Tar, in particolare, ha evidenziato, anche sulla scorta della tipologia dei rifiuti presenti nell’area (residui di opere edili che, come tali riconducibili ad attività svolta da terzi), che l’esistenza di una posizione giuridica (servitù di elettrodotto) non costituisce prova della colpevolezza. Il Giudice amministrativo ha ritenuto insufficiente quanto acclarato dall’Ente il quale si è limitato ad allegare un generico riferimento alla posizione del gestore della rete quale titolare di diritti reali, nonché di soggetto responsabile della rimozione completa dei rifiuti abbandonati nelle aree individuate sul suolo, evidenziando, quanto all’elemento psicologico della colpa, che “non può ravvisarsi nel fatto che la società abbia la gestione dell’elettrodotto sotto al quale insiste la porzione di terreno sul quale sono stati trovati i rifiuti (circostanza invero nemmeno giuristica) in quanto il proprietario non ha potuto, in mancanza di un’adeguata diligenza, individuare i rifiuti, non essendo in grado di accertare la responsabilità oggettiva per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato”. Appare evidente, pertanto, che la condotta omissiva descritta dall’art. 192 Codice dell’ambiente, affinché sia legittimamente configurabile, necessita di un accertamento o una dimostrazione dell’elemento psicologico che impone una completa istruttoria e un’esauriente motivazione che, nel caso evidenziato, sono stati omissi e disattesi. La rigidità di tale interpretazione, per un verso, depone a favore di coloro che sono “non colpevoli” dell’abbandono dei rifiuti, per altro verso, rischia di pregiudicare la tutela ambientale nei casi in cui diviene difficile individuare, con estremo rigore, l’autore dell’illecito dell’abbandono. TAR Puglia Sez. I, 15.2.2023, n. 309 Il reato di deposito incontrollato di rifiuti: natura giuridica e presupposti
Con sentenza n. 29578 del 7 maggio 2021 (dep. 28 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione, esaminando l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ha indicato le caratteristiche del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente).Tale figura delittuosa consiste, secondo l’accezione pacificamente accolta dalla giurisprudenza, in un’attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su di un’area rientrante nella disponibilità dell’imputato (Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2011, n. 15993), configurabile, peraltro, anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al primo capoverso della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio in intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. in materia ambientale, i titolari ed i responsabili di enti o imprese rispondono del reato in contestazione non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta sanzionata (Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 40530); qualora, poi, a seguito del deposito, venga a mutare la titolarità dell’area interessata dal deposito medesimo, incombe direttamente sul successivo proprietario del sito l’obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia.Per ciò che riguarda, invece, la figura del “deposito temporaneo” - penalmente irrilevante - questa ricorre solo nel caso in cui i rifiuti siano depositati per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove non superino in volume di 30 mc) nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti ovvero in un altro luogo funzionalmente collegato al primo, nella disponibilità del produttore e con l’ausilio dei necessari presidi di sicurezza (Cass. pen., sez. III, 28 giugno 2018, n. 50129). Al riguardo, ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ai fini della qualificazione del medesimo come “temporaneo”, si è in presenza di un reato permanente in quanto la condotta riguarda un’ipotesi di deposito controllabile cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.In merito alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti, in realtà, sono rinvenibili due orientamenti: per uno, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente giacché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero e allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero; per l’altro, invece, la fattispecie contravvenzionale in esame ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l’ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, in quanto è necessario verificare le concrete circostanze che connotano in modo peculiare la presenza in loco dei rifiuti. In particolare, ogni qualvolta l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma di gestione del rifiuto la relativa illiceità penale permea di sé l’intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiusa in sé l’intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente. In tali evenienze, infatti, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive - conclude la Suprema Corte - risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto. Riferimenti Normativi: Art. 2082 c.c. Art. 183, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) Art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) Il ritorno dei reati bagatelari: un passo indietro nella deflazione del sistema processuale. Mercoledì 4 ottobre 2023, il Senato, con il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105. Non senza polemiche, causate dall’impossibilità di apportare opportune modifiche. Il decreto, che reca disposizioni urgenti in materia di processo penale e civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è stato convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023. La legge è vigente dal 10 ottobre 2023. Tra le novità più importanti, di sicuro per gli operatori di polizia ambientale, quella introdotta dall’articolo 6-ter (disposizione aggiunta durante l’iter di conversione, in virtù di una proposta emendativa a firma di parlamentari del gruppo politico “Movimento 5 stelle”: D’Orso Valentina, Ascari Stefania, Cafiero De Raho, Giuliano Carla, Aurierma Carmela, Colucci Alfonso, Penza Pasquale, Ricciardi Riccardo), che modifica l’articolo 255, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a discimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio». Quali le conseguenze giuridiche? A far data dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un cittadino comune, è sanzionato non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio), bensì penalmente, al pari di quello realizzato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria si rinviene nell’articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Quest’ultimo, non modificato dalla novella legislativa, stabilisce: «Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene: l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi». La modifica sostanziale e procedurale sulla nuova disciplina sanzionatoria penale in materia di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, che eleva a reato condotte nulla di più che incivili, andrà ulteriormente ad ingolfare le udienze penali. Eventualità che potrà essere in parte scongiurata solo se le polizie giudiziarie, responsabilmente, applicheranno le procedure estintive di cui agli articoli 318-bis e successivi, del d.lgs. n. 152/2006. La Corte di Cassazione, Sez. 3, Sez. III, 28 luglio 2023, n. 32962, sul punto, richiamando precedenti arresti, ha ribadito che la procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. lgs. 152/2006, non è obbligatoria, e che «l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale». Non è scontato che la sopra citata procedura estintiva possa comunque sortire l’effetto sperato, atteso l’obbligo per il trasgressore di pagare, ai sensi dell’articolo 318-quarter, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita dal revisionato articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: €. 2.500,00 nel caso di rifiuti non pericolosi; €. 5.000,00 nel caso di rifiuti pericolosi. Pubblicità Hanno una natura diversa. Ce lo chiarisce la CassazioneLa terza sezione penale della Suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 48411 del 28 novembre, ha chiarito che il reato contravvenzionale di deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti o imprese previsto al comma 2 dell’art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 ha natura permanente perché riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma 1, lett. b), del D.L.vo citato e cessa solamente a seguito dello snaltimento, del recupero o dell’eventuale sequestro.Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che esaurisce i propri effetti al momento della derelizione.